

con 16/15/07

[REDACTED]

SENT. N. 1466/07
N. 6547/06 R.G.
N. 465/07
NO. 20394 del 18/07/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli-Barra, Dott. Nicola Alonzo, ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4547/06 R.G.A.C. per l'anno 2006 posta in decisione all'udienza del giorno 20 marzo 2007 e vertente

TRA

[REDACTED], C.F.: [REDACTED], nata a Napoli il [REDACTED] elett.te dom.ta in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Pittore n° 164, presso lo studio dell'Avv. Francesco Saverio Orlando che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione; **ATTRICE**

CONTRO

[REDACTED], in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, [REDACTED] elett.te dom.ta in Giugliano in Campania (NA) alla via S. Giovanni a Campo n.24 presso lo studio dell'Avv. Ersilia Rispo che la rappresenta e difende con poteri disgiunti unitamente agli Avv.ti Paolo Tarnietti e Claudia Bellachioma del Foro di Roma, giusta procura alle liti rilasciata da questi ultimi in calce alla comparsa di costituzione e risposta; **CONVENUTA**

OGGETTO: Risarcimento danni derivanti da negato imbarco.

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti in seguito al negato imbarco sul volo di ritorno dall'Havana-Madrid (scalo) a Roma Fiumicino in occasione di un soggiorno trascorso nell'isola di Cuba.

A sostegno della domanda assumeva di essere stata acquirente dei biglietti aerei datati 14.12.2004 n. 38480831 per i seguenti voli: Roma Fiumicino Madrid (scalo) La

[Handwritten signature]

Havana del 26.12.04 e successivo da La Havana Madrid (scalo) Roma Fiumicino dell'8.1.2005; che il giorno previsto per il ritorno l'8.1.2005 l'istante si vedeva negare l'imbarco sul volo UX 052 a causa di eccesso di prenotazioni anche se in possesso di valido biglietto di viaggio e fu necessitata ad imbarcarsi sul volo previsto per il giorno successivo. [redacted] era costretta a soggiornare a La Havana (Cuba) un giorno in più del previsto, sopportando non solo un imprevisto aggravio di spese ma patendo danni dovuti al ritardato rientro in Italia in particolare l'istante era costretta a rinunciare ad una supplenza temporanea da educatrice valida ai fini della graduatoria; che la forzata permanenza costringeva l'istante ad un ulteriore aggravio di spese pari ad € 200,00; che in data 9.1.2005 all'aeroporto di Cuba sottoscriveva reclamo in cui manifestava la propria volontà di richiedere i danni morali e materiali.

Ciò premesso l'attrice citava la convenuta chiedendo la condanna della [redacted] al risarcimento dei danni subiti in seguito al negato imbarco quantificati nella complessiva somma di € 2.400,00, con vittoria di spese ed onorari di giudizio ed attribuzione.

Si costituiva l'[redacted] contestando genericamente sia l'anche il *quantum debeatur*. Chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Non è stato possibile esperire né il tentativo di conciliazione né il libero interrogatorio delle parti perché, benché disposta dal giudice la comparizione personale delle stesse, nessuno è comparso nel corso del processo.

Prodotti ed acquisiti agli atti del giudizio i documenti esibiti, espletata l'attività istruttoria con l'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della società convenuta nonché prova testimoniale, precisate le conclusioni che si leggono a verbale e disposto lo scambio di note, nell'udienza del 20.3.2007 la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.



L' ag leg evi cor dec del La pat qua Off con sup imb con Il gi danr sup e over La Cass risar sente Rispr sul ve L'attr imbar del 10



L'attrice ha assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. con la documentazione prodotta agli atti e con l'espletata prova testimoniale, del resto la mancata comparizione del legale rappresentante *pro tempore* per rendere l'interrogatorio formale deferitogli evidenzia un atteggiamento di inerzia processuale della convenuta che nessuna prova contraria ha voluto fornire per cui i fatti sono da ritenersi per verificati così come dedotti dall'attrice. Risulta quindi pacifica la responsabilità della determinazione dell'evento dannoso dedotto in domanda.

La compagnia aerea con comunicazione datata il 5.5.2005 ha ammesso il disservizio patito dall'attrice.

Il presente procedimento non è limitato al semplice danno materiale emergente per il quale l'art.7 del Regolamento 11.2.2004 (2004/261/CE) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17.2.2004, L. 46 riconosce al passeggero un diritto a

compensazione pecuniaria pari ad € 600,00 nel caso di negato imbarco per tratte superiori a Km 3.500 ma ha ad oggetto anche il risarcimento del danno c.d. da "negato imbarco" conseguente alla pacifica e totale responsabilità civile della società convenuta in ordine al fatto storico generatore dell'ulteriore danno dedotto dall'attrice.

Il giudice condivide quella dottrina e giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla pratica di vendere un numero di biglietti superiore ai posti effettivamente disponibili, ricorrendo alla pratica del c.d. overbooking imputabile a responsabilità del vettore.

La tesi sostenuta dall'attrice è rinvenibile nella recente giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 8827/03 e n. 8828/03) secondo la quale il danno morale è risarcibile indipendentemente dai limiti di cui all'art. 2059 c.c. nella stessa linea è la sentenza della Cassazione n. 13158/03.

Risponde ad equità risarcire il danno ulteriore derivante dal negato tempestivo imbarco sul volo di ritorno a casa.

L'attrice ha depositato documentazione attestante le spese sostenute per il ritardato imbarco (taxi) nonché prova documentale della rinuncia ad una supplenza temporanea del 10.1.2005 come educatrice presso il Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma.



Il risarcimento del danno da negato imbarco necessita di rigorosa prova sul *quantum*: il consumatore deve dimostrare l'ammontare del pregiudizio subito, offrendo al giudice la documentazione attestante il valore delle spese imprevedute e la perdita di opportunità lavorative mancate.

Considerato il valore della causa, la decisione può esser presa ai sensi dell'art. 113 c.p.c., determinando l'entità del risarcimento da "c.d. negato imbarco" in applicazione dell'art. 1226 c.c., non potendo il danno essere provato nel suo preciso ammontare.

In aggiunta al diritto a compensazione pecuniaria per € 600,00 di cui alla normativa comunitaria, l'ulteriore danno morale può essere liquidato in € 1.000,00.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base della nota spese depositata con riduzione degli importi ivi richiesti ed attribuzione al procuratore anticipatario.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Napoli-Barra, Dott. Nicola Alonzo, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- accoglie la domanda ritenendo la responsabilità della società convenuta e, per l'effetto, condanna la [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 1.600,00 oltre interessi dalla domanda ed oltre spese legali che liquida in complessivi € 1.280,00, di cui € 300,00 per spese, € 520,00 per diritti ed € 460,00 per onorari, oltre 12,5% ex art. 14 del D.M. 8.4.2004 n°127 e 2% C.P.A ed I.V.A. con attribuzione all'Avv. Francesco Saverio Orlando, dichiaratosi anticipatario.

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Napoli-Barra, il 17 aprile 2007.

Il Giudice di Pace
Dott. Nicola Alonzo

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Deposita in Cancelleria
il 17 APR 2007
OGGI

IL CANCELLIERE
M. CRISTINA FLOSA

